

## Regolamento della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3

### 1. Scopo

Con la firma della convenzione di previdenza, l'intestatario della previdenza diventa affiliato della Fondazione di previdenza INVEST Risparmio 3 della Baloise Bank SoBa (di seguito Fondazione di previdenza) e ha diritto, nell'ambito dell'art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e della relativa ordinanza (OPP 3), alla prestazione di investimenti con privilegio fiscale sul suo conto previdenziale personale INVEST Risparmio 3 (di seguito conto previdenziale) presso la Fondazione di previdenza. Il conto previdenziale serve esclusivamente ed irrevocabilmente alla previdenza individuale dell'intestatario.

L'intestatario ha inoltre la possibilità di concludere un'assicurazione di rischio – in caso di decesso e incapacità di guadagno – nell'ambito della previdenza individuale vincolata. Le parti contraenti sono l'intestatario e il partner assicurativo designato dalla Fondazione di previdenza. Per l'assicurazione di rischio sono determinanti le Condizioni generali per l'assicurazione di rischio nell'ambito della previdenza individuale vincolata e la polizza d'assicurazione. I premi per l'assicurazione di rischio vengono addebitati sul conto previdenziale. Eventuali rimborsi o partecipazioni alle eccedenze vengono accreditati sul conto previdenziale.

### 2. Apertura e gestione del conto previdenziale

La Fondazione di previdenza apre su istruzione dell'intestatario un conto previdenziale intestato all'intestatario stesso presso la Baloise Bank SoBa (di seguito SoBa) e le affida la gestione del conto.

L'intestatario può concludere più convenzioni di previdenza con la Fondazione di previdenza e la somma dei versamenti non può superare l'importo massimo ammesso di cui al punto 4.

La suddivisione di averi previdenziali esistenti non è ammessa. Per la gestione del conto valgono le Condizioni generali della SoBa.

### 3. Versamenti

L'intestatario decide se intende effettuare versamenti regolari o sporadici.

Per poter essere fiscalmente deducibili, i versamenti alla Fondazione devono essere effettuati nel rispetto dei termini, in modo che la registrazione possa avvenire prima della conclusione dell'anno solare. Si esclude l'accredito dei contributi con effetto retroattivo.

### 4. Versamenti e tassi d'interesse

L'intestatario può stabilire liberamente l'entità e la scadenza dei versamenti sul proprio conto previdenziale fino alla concorrenza dell'importo massimo annuo con agevolazione fiscale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in collegamento con l'art. 8 cpv. 1 LPP. I contributi possono essere versati al massimo per cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS (art. 21 cpv. 1 LAVS) (unitamente al punto 6). Sui corrispondenti averi si liquidano interessi a un tasso preferenziale superiore al tasso d'interesse per averi di risparmio normali. Dal giorno del versamento fino al giorno del pagamento sull' avere previdenziale si applica il tasso d'interesse come da punto 9. Gli interessi vengono accreditati, al 31 dicembre o al giorno dell'estinzione, dalla SoBa su ordine della Fondazione di

previdenza direttamente sul conto previdenziale dell'intestatario. La SoBa rende noto il tasso d'interesse di volta in volta in vigore per il conto previdenziale mediante esposizione nelle proprie sale sportelli e in Internet al sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch).

### 5. Acquisto e vendita di investimenti in titoli

A integrazione o in alternativa all'investimento sul conto, nell'ambito del suo avere sul conto previdenziale l'intestatario può dare ordine alla Fondazione di previdenza di acquistare e addebitare sul proprio conto previdenziale, gli investimenti patrimoniali distribuiti dalla Fondazione di previdenza ai sensi della OPP 2. I diritti acquistati vengono registrati in un deposito individuale INVEST Risparmio 3 presso la SoBa. L'intestatario può cedere di nuovo gli investimenti in qualsiasi momento. Il controvalore dell'acquisto o della vendita viene addebitato o accreditato sul conto previdenziale.

Gli eventuali proventi distribuiti su tali investimenti vengono accreditati sul conto previdenziale.

Per la parte dell' avere previdenziale investito non può essere preteso né il tasso d'interesse minimo né il mantenimento del valore del capitale. La Fondazione di previdenza non assume alcuna responsabilità per l'andamento dei corsi. Il rischio d'investimento è a carico dell'intestatario.

Gli investimenti o i gruppi d'investimento disponibili per la scelta vengono stabiliti dalla Fondazione di previdenza e si basano sugli art. da 49 a 60 OPP 2.

Qualora l' avere sul conto previdenziale non sia sufficiente per l'addebito del premio dell'assicurazione di rischio di cui al punto 1, vengono venduti investimenti in misura almeno corrispondente al controvalore del premio da versare.

### 6. Durata della previdenza

In caso di vita la prestazione di vecchiaia può essere versata non prima di cinque anni dall'inizio dell'età ordinaria di pensionamento AVS secondo l'art. 21 cpv. 1 LAVS. Essa è regolarmente dovuta al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Se l'intestatario dimostra di esercitare ancora un'attività lucrativa dopo l'età ordinaria AVS, la riscossione può essere rinviata fino alla cessazione dell'attività lucrativa e in ogni caso fino a cinque anni dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. Se al momento della scadenza (età ordinaria AVS) o al massimo cinque anni dopo l'età ordinaria AVS la Fondazione non dispone di istruzioni chiare da parte dell'intestatario per il pagamento, ha diritto a effettuare il pagamento trasferendo gli averi a favore dell'intestatario su un conto di risparmio presso la SoBa. Il beneficiario ha diritto al pagamento dell'intero capitale previdenziale inclusi gli interessi e l'interesse composto.

Con il decesso dell'intestatario giunge a scadenza anche il capitale previdenziale. Per quanto riguarda il pagamento di eventuali prestazioni dell'assicurazione di rischio valgono le disposizioni del corrispondente contratto d'assicurazione.

### 7. Prelievo anticipato e scioglimento

Il prelievo anticipato degli averi previdenziali e lo scioglimento del conto previdenziale sono possibili in presenza della relativa richiesta esclusivamente nei seguenti casi:

- a) se l'intestatario beneficia d'una rendita intera d'invalidità dell'assicurazione federale per l'invalidità e il rischio

d'invalidità ai sensi dell'art. 82 LPP non è assicurato. Per quanto riguarda il pagamento di eventuali prestazioni dell'assicurazione di rischio valgono le disposizioni del corrispondente contratto assicurativo;

- b) se l'intestatario utilizza gli averi previdenziali per il riscatto di quote in una istituzione di previdenza della previdenza professionale esente da imposte o l'impiega per un'altra forma riconosciuta di previdenza;
- c) se l'intestatario apre un'attività lucrativa indipendente e non è più sottoposto alla previdenza professionale obbligatoria;
- d) se l'intestatario pone termine all'attività lucrativa indipendente esercitata finora e ne inizia un'altra indipendente di genere diverso;
- e) se l'intestatario lascia definitivamente la Svizzera;
- f) in caso di acquisto e costruzione della proprietà d'abitazione per uso proprio o in caso di ammortamento di un'ipoteca sulla proprietà d'abitazione a uso proprio. Tale prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 OPP 3.

## 8. Ordine dei beneficiari

Sono beneficiari le seguenti persone:

- a) in caso di sopravvivenza, il contraente;
- b) dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
  - 1. il coniuge/partner registrato superstite;
  - 2. i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
  - 3. i genitori;
  - 4. i fratelli e le sorelle;
  - 5. i rimanenti eredi.

L'intestatario può designare uno o più beneficiari tra le persone elencate al numero 2 della lettera b), e precisare i loro diritti, mediante comunicazione scritta alla Fondazione di previdenza. Le persone di cui al numero 2 della lettera b), al cui sostentamento l'assicurato ha provveduto in modo considerevole, devono essere segnalate alla Fondazione per iscritto. La persona che ha convissuto con l'assicurato secondo il numero 2 della lettera b), dovrà presentare alla Fondazione, entro un mese dalla morte dell'assicurato, l'attestazione scritta della convivenza ininterrotta per gli ultimi cinque anni.

In mancanza di una tale comunicazione, l'importo si divide in parti uguali tra le persone beneficiarie indicate alla cifra 2 della lettera b).

L'intestatario ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari, elencati ai numeri 3-5 della lettera b), e di precisare i loro diritti, mediante comunicazione scritta alla Fondazione di previdenza.

## 9. Scadenza e pagamento dell'avere previdenziale

L'intero avere, inclusi eventuali diritti su investimenti (punto 5), matura al verificarsi di un motivo di cessazione o di scioglimento ai sensi dei punti 6 o 7 e alla persona beneficiaria ai sensi del punto 8 spetta il diritto nei confronti

della Fondazione di previdenza al pagamento dell'avere previdenziale.

Gli intestatari sposati o viventi in unione domestica registrata devono presentare per iscritto il consenso del coniuge/del partner registrato per il pagamento ai sensi del punto 6 cpv. 1 e punto 7, lettere a) e da c) a f).

Il beneficiario deve comunicare alla Fondazione di previdenza tutti i dati necessari per far valere il diritto al pagamento dell'avere previdenziale e presentare i documenti e i mezzi di prova richiesti. La Fondazione di previdenza si riserva il diritto di stabilire ulteriori chiarimenti. Ha inoltre l'obbligo di vendere alla scadenza (ai sensi del punto 6) o dopo l'approvazione della richiesta di prelievo anticipato dell'avere previdenziale (ai sensi del punto 7) eventuali diritti esistenti e di accreditare il controvalore sul conto previdenziale dell'intestatario in questione.

Per controversie sulla persona dell'avente diritto, la Fondazione di previdenza è autorizzata a depositare l'avere previdenziale ai sensi degli art. 96 e 472 e segg. CO. Il pagamento dell'avere previdenziale è soggetto all'obbligo di comunicazione in base alla Legge federale sull'imposta preventiva. Per pagamenti soggetti all'imposta alla fonte in base alle disposizioni di legge, l'imposta alla fonte viene portata in detrazione.

## 10. Cessione, compensazione e costituzione in pegno

La cessione, la compensazione e la costituzione in pegno dell'avere previdenziale spettante all'intestatario sono nulle prima della maturazione (art. 39 LPP). Restano salve le disposizioni seguenti:

Per la costituzione in pegno dell'avere previdenziale o delle prestazioni di previdenza per la proprietà d'abitazione a uso proprio dell'intestatario sono applicabili per analogia gli articoli 30b LPP, 331 d CO e gli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale del 3 ottobre 1994. Nel caso di intestatari sposati o viventi in unione domestica registrata, per la costituzione in pegno è necessario il consenso scritto del coniuge/del partner registrato.

## 11. Cambiamento dell'indirizzo e dei dati personali

I cambiamenti di indirizzo e dei dati personali (in particolare quelli dello stato civile) dell'intestatario devono essere comunicati alla SoBa, che a sua volta informa dei cambiamenti la Fondazione di previdenza. La Fondazione di previdenza e la SoBa declinano ogni responsabilità per tutte le conseguenze di una comunicazione insufficiente, tardiva o imprecisa dell'indirizzo o dei dati personali.

L'intestatario deve fare in modo che il contatto tra lui e la Fondazione di previdenza resti sempre in essere. L'intestatario può a tal fine indicare una persona di fiducia alla Fondazione, la quale può essere contattata dalla Fondazione di previdenza qualora non sia più possibile ristabilire il contatto con l'intestatario. In caso non fosse più possibile ristabilire il contatto con l'intestatario malgrado le ricerche, la Fondazione di previdenza attua i provvedimenti previsti dalle direttive dell'Associazione svizzera dei banchieri relative alla gestione degli averi senza notizie.

### **12. Comunicazioni e certificati**

Tutte le comunicazioni e i giustificativi della Fondazione di previdenza vengono inviati all'intestatario all'ultimo indirizzo registrato presso la SoBa.

Oltre agli usuali giustificativi, l'intestatario riceve dalla SoBa su incarico della Fondazione di previdenza un certificato annuale con i versamenti effettuati (certificato fiscale).

### **13. Controllo delle firme e della legittimazione**

L'identità dell'intestatario viene verificata in base alla sua firma, apposta sulla convenzione di previdenza.

I danni derivanti dal mancato riconoscimento di errori di legittimazione e da falsificazioni sono a carico dell'intestatario, nella misura in cui la Fondazione di previdenza o la SoBa, che per essa agisce, non sia incorsa in una colpa grave.

### **14. Reclami**

I reclami dell'intestatario o dell'eventuale beneficiario in merito all'esecuzione o alla non esecuzione di ordini di qualsiasi tipo, agli estratti conto o di deposito nonché in merito ad altre dichiarazioni della Fondazione dovranno essere presentati immediatamente al ricevimento delle relative comunicazioni e comunque entro e non oltre la scadenza indicata dalla Fondazione; in caso contrario l'esecuzione o la non esecuzione di ordini, gli estratti e le dichiarazioni saranno considerati accettati. Qualora la Fondazione abbia tralasciato di inviare una comunicazione, la contestazione potrà essere effettuata a partire dal momento in cui la suddetta comunicazione sarebbe dovuta pervenire all'intestatario o all'eventuale beneficiario secondo l'abituale svolgimento amministrativo. Per le controversie è possibile adire le vie legali tramite il tribunale cantonale (art. 73 LPP).

### **15. Modifiche**

Il Consiglio di Fondazione si riserva la possibilità di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.

Tali modifiche vengono rese note all'intestatario in forma appropriata.

Vengono fatte salve le modifiche delle disposizioni di legge pertinenti e poste a base del Regolamento. Tali modifiche valgono dalla loro entrata in vigore anche per il presente Regolamento.

### **16. Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e sostituisce tutti i precedenti Regolamenti.

Soletta, dicembre 2007